REGOLAMENTO (CEE) N. 1114/88 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che per limitare qualsiasi aumento della produzione di tabacco nella Comunità e disincentivare nel contempo la produzione della varietà che presentano difficoltà di smaltimento, occorre stabilire che il superamento di un quantitativo massimo garantito, fissato per ciascun raccolto, comporti una riduzione proporzionale dei prezzi e del premio; che aggiungendo al prezzo d'intervento determinati costi si ottiene il prezzo d'intervento derivato; che l'applicazione del coefficiente di riduzione al prezzo d'intervento derivato non deve ripercuotersi su tali costi;

considerando che il quantitativo massimo dev'essere stabilito tenendo conto in particolare delle statistiche di produzione e della situazione di mercato; che per proseguire una politica di orientamento della produzione verso le qualità più richieste, nonché per tener conto delle peculiarità socio-economiche e regionale della produzione di tabacco, è opportuno fissare un quantitativo massimo garantito per ciascuna varietà o per ciascun gruppo di varietà; che per un periodo limitato è opportuno prevedere un massimale della riduzione eventuale dei prezzi e dei premi; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 727/70 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/87 (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 727/70 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Il Consiglio stabilisce ogni anno, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, per ciascuna delle varietà o gruppi di varietà di tabacco prodotto nella Comunità per cui sono fissati i prezzi e i premi, un quantitativo massimo garantito in funzione, in particolare, delle condizioni del mercato e delle condizioni socio-economiche ed agronomiche delle regioni interessate. Il quantitativo massimo complessivo per la Comunità è stabilito, per ciascuno dei raccolti 1988, 1989 e 1990, a 385 000 tonnellate di tabacco in foglia.

Fatti salvi gli articoli 12 bis e 13, per ogni volta che una varietà o un gruppo di varietà superi il quantitativo massimo garantito dell'1 %, i prezzi d'intervento, nonché i relativi premi, sono ridotti dell'1 %. Una correzione corrispondente alla riduzione del premio è applicata al prezzo di obiettivo del raccolto in questione.

La riduzione di cui al secondo comma non può comunque superare il 5 % per il raccolto 1988 e il 15 % per i raccolti 1989 e 1990.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo la Commissione constata prima del 31 luglio l'eventuale superamento del quantitativo massimo garantito relativamente ad una varietà o a un gruppo di varietà.

Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale della Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-D. GENSCHER

(1) GU n. C 84 del 31. 3. 1988, pag. 31.
(2) Parere reso il 14 aprile 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.
(4) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 30.